

LO SAI CHE...?

*Si ricorda che gli SPORTELLI
LEGATI ALLA DISABILITA' sono a*

SAVIGLIANO

GARESIO MARTINA

- Corso Roma 113

telefono 0172/710811

e-mail martina.garesio@monviso.it

FOSSANO

ROSSO SONJA

- Corso Trento 4

telefono 0172/698411

e-mail sonja.rosso@monviso.it

*La sede di: **SALUZZO***

- Via Vittime di Brescia 3

telefono 0175/210711


*garantisce contatto telefonico con le
sedi di Fossano e Savigliano,
tramite l'Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP)*



03/2024

s
t
a
m
p
a
t
o

i
n
p
r
o
p
r
i
o



Decreto attuativo della Legge Delega sulla disabilità - DECRETO LEGISLATIVO 3 maggio 2024, n. 62

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 aprile 2024, ha approvato in via definitiva il **decreto legislativo** che fornisce la nuova **definizione della condizione di disabilità** (che comprende anche l'attuale definizione di invalidità), i criteri per **valutazione di base**, la **valutazione multidimensionale** per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato per le persone con disabilità.

Il decreto legislativo n. 62/2024 è entrato in vigore il 30 giugno 2024 e per alcuni aspetti prevede l'emanazione entro 6 mesi di un **decreto ministeriale** con disposizioni effettivamente applicabili dal 10 gennaio 2025. Esso si occupa in particolare di fornire una definizione della condizione di disabilità e delle procedure di accertamento di tale condizione con una revisione dei processi valutativi di base volti a una **valutazione multidimensionale**, necessaria per la predisposizione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

L'obiettivo è di rimuovere gli ostacoli ed attivare sostegni utili ad **esercitare le libertà e i diritti civili e sociali nei vari contesti di vita, scelti liberamente dalla persona stessa**. Il decreto modifica l'attuale contesto normativo, in particolare la legge 104/1992, con aspetti innovativi: La condizione di disabilità, non è più solo considerata da un punto di vista medico, ma quale interazione di una situazione medico - sociale - ambientale, che impedisce o limita la partecipazione nei diversi contesti di vita.

Dal 1° gennaio 2025 verrà utilizzata la classificazione internazionale delle malattie (ICD) dell'Organizzazione mondiale della sanità e la classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF): il loro utilizzo congiunto, codifica la salute della persona e l'interazione con fattori esterni.

Il procedimento unitario (e unificato) di **valutazione di base**, sarà affidato all'INPS dal 1° gennaio 2026, e la certificazione della condizione di disabilità, sarà unificata al processo dell'accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordocechina, degli alunni con disabilità, degli elementi utili alla definizione della condizione di non autosufficienza.

Decreto legislativo 62-2024

Attuativo della Legge Delega 227-2021 sulla Disabilità. Rinvia l'aggiornamento dei criteri del processo valutativo medico-legale dalla condizione di disabilità ad un successivo Decreto Ministeriale, d...

Simone Riffatto

Obsidian

Il certificato che riconosce la

condizione di disabilità sostituirà a tutti gli effetti tutte le altre relative certificazioni.

La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo.

Se la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.



Procedimento valutativo di base

Il procedimento per la valutazione di base si attiva su richiesta dell'interessato, dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, o del tutore o amministratore di sostegno se dotato di poteri, con la trasmissione, in via telematica, del certificato

medico introduttivo.

Costituisce presupposto per l'avvio del procedimento valutativo di base la trasmissione telematica all'INPS di un certificato medico rilasciato dai medici in servizio presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i centri di diagnosi e cura delle malattie rare. Il certificato medico può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all'albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.

Qualora vi siano situazioni di eccezionalità, l'istante può richiedere, contestualmente alla trasmissione del certificato medico introduttivo, di essere valutato senza il ricorso alla visita diretta, sulla base degli atti raccolti.

In tal caso, l'istante, unitamente alla richiesta di rinuncia alla visita, trasmette l'intera documentazione, compreso il WHODAS (WHO Disability Assessment Schedule, griglia di valutazione basato sull'ICF che è uno strumento utilizzato per descrivere e classificare la salute e la disabilità).

Se la commissione ritiene che vi siano motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dispone la visita.

La valutazione si svolge in un'unica visita collegiale.

La commissione richiede integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici nei soli casi in cui siano necessari per il riconoscimento di una maggiore intensità dei sostegni ovvero ricorrono motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'esito della valutazione di base è attestato da un certificato con validità non limitata nel tempo, che viene acquisito al fascicolo sanitario elettronico.

Il procedimento di valutazione di base si conclude, dalla ricezione del certificato medico:

- entro novanta giorni,
- nei casi riguardanti soggetti con patologie oncologiche entro quindici giorni
- nei casi di soggetti minori entro trenta giorni
- nei casi di cui la commissione richieda integrazione documentale o ulteriori approfondimenti diagnostici ovvero ricorrano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, i termini sono sospesi per sessanta giorni, prorogabili, su richiesta, di ulteriori sessanta giorni.

Importante inoltre la previsione che le persone affette dalle patologie determinanti gravi compromissioni funzionali attestate da certificazione rilasciata da una struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata accreditata, accedono, su richiesta, alle prestazioni sociali, sociosanitarie e socioassistenziali individuate anche prima della conclusione del procedimento valutativo di base.

A partire dal 1 gennaio 2026, la valutazione di base sarà di esclusiva competenza dell'INPS.

Il riconoscimento della condizione di disabilità sarà effettuato dall'INPS mediante le unità di valutazione di base.

Le unità di valutazione di base si compongono di due medici nominati dall'INPS, da un professionista sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi e degli ipovedenti (UICI), dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale delle famiglie e delle persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (ANFFAS), individuato in relazione alle specifiche condizioni di disabilità oggetto della valutazione e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

Nel caso di minori, le unità di valutazione di base si compongono di due medici nominati dall'INPS, del componente individuato dalle associazioni sopra richiamate e di una sola figura professionale appartenente alle aree psicologiche e sociali.

In ogni caso, almeno uno dei medici nominati dall'INPS deve essere in possesso di specializzazione in pediatria, in neuropsichiatria infantile o equipollenti o affini o di specializzazione nella patologia che connota la condizione di salute della persona.

Nel corso della valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.



Il riconoscimento della condizione di disabilità per i minori è effettuato con le stesse procedure ma comprende, per la valutazione della ricaduta delle compromissioni funzionali e strutturali in termini di capacità secondo la classificazione ICF, i domini relativi all'apprendimento, anche scolastico.



Cosa importantissima è il diritto all'informazione al termine della valutazione di base.

1. La commissione informa, altresì, i soggetti della possibilità di presentare l'istanza per l'elaborazione del progetto di vita attraverso l'invio telematico del certificato della condizione di disabilità da parte della stessa commissione.

2. L'art. 17 del DI 62/2024 definisce inoltre, in maniera chiara, il concetto di "accomodamento ragionevole".

L'accomodamento ragionevole, individua le misure e gli adattamenti necessari, affinchè le persone con disabilità possano godere, secondo principi di libertà e uguaglianza, di tutti i diritti umani e di libertà fondamentali.

La persona con disabilità, l'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore, il tutore ovvero l'amministratore di sostegno se dotato dei poteri, ha la facoltà di richiedere, con apposita istanza scritta, alla pubblica amministrazione, ai concessionari di pubblici servizi e ai soggetti privati l'adozione di un accomodamento ragionevole, anche formulando una proposta.

La persona con disabilità ed il richiedente, se diverso, partecipano al procedimento relativo all'individuazione dell'accomodamento ragionevole.

L'accomodamento ragionevole deve risultare necessario, nonché compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo.

La pubblica amministrazione nel provvedimento finale tiene conto delle esigenze della persona con disabilità anche attraverso gli incontri personalizzati e conclude il procedimento con diniego motivato, ove non sia possibile accordare l'accomodamento ragionevole proposto, con l'indicazione dell'accomodamento.

Se all' accomodamento ragionevole da parte della pubblica amministrazione, viene espresso un diniego motivato, è ammesso ricorso ai sensi della legge 1° marzo 2006, n. 67.

Nel caso di rifiuto da parte di un soggetto privato dell'accomodamento ragionevole, si applica la stessa procedura.



Valutazione multidimensionale e progetto di vita individuale personalizzato e partecipato

In base alla legge 22 dicembre 2021, n. 227: "Le persone con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono richiedere l'elaborazione del progetto di vita di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c)

Il progetto di vita è diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità per migliorare le condizioni personali e di salute nei diversi ambiti di vita, facilitandone l'inclusione sociale e la partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

Individua, per qualità, quantità ed intensità, gli strumenti, le risorse, gli interventi, i benefici, le prestazioni, i servizi e gli accomodamenti ragionevoli, volti anche ad eliminare e a prevenire le barriere e ad attivare i supporti necessari per l'inclusione e la partecipazione della persona stessa nei diversi ambiti di vita, compresi quelli scolastici, della formazione superiore, abitativi, lavorativi e sociali.

Nel progetto di vita sono comprese le misure previste per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, nonché gli eventuali sostegni erogabili in favore del nucleo familiare e di chi presta cura ed assistenza.



La persona con disabilità è titolare del progetto di vita e ne richiede l'attivazione, concorre a determinarne i contenuti, esercita le prerogative volte ad apportarvi le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte.

La persona con disabilità può chiedere l'elaborazione del progetto di vita all'esito della valutazione di base.

Il progetto deve essere sostenibile nel tempo ovvero garantire continuità degli strumenti, delle risorse, degli interventi, dei benefici, delle prestazioni, dei servizi e degli accomodamenti ragionevoli, sempre nel rispetto della autodeterminazione del beneficiario.

Restano salvi i sostegni, i servizi e i piani di intervento attivati prima dell'elaborazione del progetto di vita, con l'eventuale aggiornamento degli stessi per essere coerenti ai miglioramenti e ai nuovi sostegni indicati nel progetto.

Il progetto di vita tende a favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere e con chi vivere, individuando appropriate soluzioni abitative e, ove richiesto, garantendo il diritto alla domiciliarità delle cure e dei sostegni socioassistenziali, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria.

I soggetti competenti alla realizzazione del progetto di vita assicurano la continuità dei sostegni, degli interventi e delle prestazioni individuati, anche in caso di modifiche del luogo di abitazione.

Il procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita si conforma al principio di autodeterminazione e assicura la partecipazione attiva della persona con disabilità all'intero procedimento di valutazione multidimensionale, di redazione e di monitoraggio del progetto di vita con l'adozione di strategie e, nei limiti delle risorse disponibili, anche mediante l'utilizzo di strumenti, finalizzati a facilitare la comprensione delle fasi del procedimento e di quanto proposto per supportare l'adozione di decisioni e la manifestazione dei desideri, aspettative e scelte, anche attraverso la migliore interpretazione possibile degli stessi.

La persona con disabilità può anche essere supportata da una persona che faciliti l'espressione delle sue scelte e l'acquisizione della piena comprensione delle misure e dei sostegni attivabili con il progetto di vita.

La persona può essere scelta dalla persona con disabilità anche tra i componenti dell'unità di valutazione multidimensionale e gli eventuali oneri, qualora non sia personale afferente a servizi pubblici, sono a carico della persona con disabilità. La persona con disabilità o chi la rappresenta, può avanzare l'istanza per la predisposizione del progetto di vita in forma libera e in qualsiasi momento. L'istanza è presentata presso ambito territoriale sociale e può essere presentata da sola o già correlata dal progetto di vita.

La persona con disabilità può rinunciare all'istanza o al progetto di vita, anche se già definito. La rinuncia non preclude il diritto di ripresentare istanza per l'avvio di un nuovo procedimento.

Il procedimento per la formazione del progetto di vita si conclude entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Nel caso di minori, la valutazione multidimensionale considera anche il profilo di funzionamento redatto ai fini scolastici.

I soggetti che hanno preso parte al relativo procedimento predispongono il progetto di vita che individua i sostegni, il budget di progetto e gli accomodamenti ragionevoli che garantiscono l'effettivo godimento dei diritti e delle libertà fondamentali.

Nel caso in cui la persona con disabilità o chi la rappresenta abbia presentato una proposta di progetto di vita, l'unità di valutazione multidimensionale ne verifica l'adeguatezza e l'appropriatezza e, contestualmente, definisce il budget di progetto.

Il progetto individua:

- 1) apprendimento, socialità ed affettività;
- 2) formazione, lavoro;
- 3) casa e habitat sociale;

Il diritto al progetto di vita è garantito anche in caso di variazione, temporanea o definitiva, del contesto territoriale, di vita o del luogo di abitazione, tenendo conto della specificità dei contesti di riferimento.

Esso è rimodulato in funzione della valutazione dei nuovi contesti di vita o di residenza, secondo il principio di continuità dell'assistenza e persequendo, per qualità, quantità e intensità, livelli di organizzazione e di prestazioni non inferiori a quelli precedenti.

Nel caso in cui la persona con disabilità intenda proseguire il progetto di vita trasferendosi in altra regione, il progetto, nel rispetto della continuità dell'assistenza, sarà riformulato tenuto conto del nuovo contesto territoriale e dei relativi assetti organizzativi. Il progetto di vita per la persona con disabilità non si interrompe dopo i 67 anni.

L'attuazione del progetto di vita è sostenuta dal budget di progetto che è costituito, in modo integrato, dall'insieme delle risorse umane, professionali, tecnologiche, strumentali ed economiche, pubbliche e private, attivabili anche in seno alla comunità territoriale.

Il budget di progetto è caratterizzato da flessibilità e dinamicità.

La persona con disabilità può partecipare volontariamente alla costruzione del budget conferendo risorse proprie, nonché valorizzando supporti informali. La persona con disabilità può anche autogestire il budget con l'obbligo di rendicontare secondo quanto preventivamente previsto nel progetto.

Il Decreto Legge 71 del 2004 ha individuato 9 province in cui avviare la sperimentazione: Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Frosinone, Perugia, Salerno, Sassari e Trieste. Dal primo gennaio 2026 la riforma dovrà andare a regime in tutta Italia. Per formare il personale il decreto Legge stanza 20 milioni per il 2024 e 30 per il 2025. Il Ministro per la Disabilità dovrà adottare un decreto entro il 28 settembre.

LA ROSA CHE...?

ANFFAS - La Rosa Blu 2024

Ritorna domenica 1° dicembre 2024, a Saluzzo, in Corso Italia, di fronte alla Cattedrale, dalle ore 9.00 alle ore 18,00, l'evento "La rosa blu" momento di incontro con la popolazione, promossa da ANFFAS Onlus Saluzzo, per far conoscere meglio i suoi scopi e i servizi da essa promossi. Tra l'altro l'Associazione festeggia i 35 anni del Centro diurno San Lazzaro, primo servizio attivato sul nostro territorio per persone con disabilità grave e gravissima. In tale occasione si potrà sostenere l'Associazione regalandosi una rosa blu - simbolo dell'Associazione - e/o la simpatica oggettistica confezionata dalle mamme ANFFAS.



Sostenendo l'Associazione con un "regalo che profuma di solidarietà" si aiuta non solo chi lavora quotidianamente a favore delle persone con disabilità, ma si migliora concretamente l'esistenza di quest'ultime e dà loro reali opportunità di inclusione sociale e realizzazione personale.